

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 3 APRILE 2001

N. 51

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e Comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI NARDO' (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 115 suppl. del 15.6.92

Pag. 2662

COMUNE DI TRICASE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 205 suppl. del 3.11.92

Pag. 2687

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI NARDO' (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 115 suppl. del 15.6.92**STATUTO COMUNALE****TITOLO I
PRINCIPI, FINALITA' E FUNZIONI****Art. 1
Autonomia**

1. Il Comune di Nardò, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla Costituzione, della Legge di Ordinamento delle Autonomie Locali e dal presente Statuto:
- è Ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
 - è titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a favore della popolazione che rappresenta; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
 - ha autonomia statutaria e potestà regolamentare al fine di rendere effettivi i principi di democrazia e di uguale cittadinanza nella gestione della comunità amministrata;
 - ha diritto di autodeterminazione nelle materie di competenza, in ordine alle misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità neretina.

**Art. 2
Territorio**

1. Il Comune di Nardò, Provincia di Lecce, esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei propri confini territoriali.

2. Nardò è situata sul versante occidentale del talone di Italia a 18', 01,55" longitudine est a 40', 10'45" latitudine nord e a metri 42 s.l.m..

3. Il territorio ha una superficie di ha 19.015,81,31 e confina a Nord con il Comune di Copertino, a Nord-Ovest con il feudo dei Comuni di Leverano, Veglie e Salice Salentino, a Ovest con Avetrana (TA), a Sud-Ovest con Porto Cesareo, a Sud e a Sud-Est con il territorio del Comune di Galatone e a Nord-Est con il Comune di Galatina.

4. E' costituito dal Centro Urbano e dalla Frazione di S. Maria al Bagno e le località S. Caterina, S. Isidoro, Cenate, Corsari e Villaggio Boncore.

5. Ha una costa di Km 22.500 bagnata dal mare Jonio.

6. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale e previa consultazione referendaria della popolazione interessata.

**Art. 3
Titolo di città, stemma e gonfalone**

1. Il Comune di Nardò si fregia del titolo di "Città" concesso con D.P.C.M. dell'11 novembre 1952.

2. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma che è formato da uno scudo d'argento con, al centro, un toro rosso coronato d'oro, su di una pianura erbosa con la zampa anteriore destra sollevata su di un zampillo d'acqua. Sotto lo scudo, su lista bifida d'argento, vi è la scritta in nero "Tauro non bovi". Lo stesso è stato riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1952 ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con D.P.R. del 6 ottobre 1953. Esso è costituito da un drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato con lo stemma civico con al centro l'iscrizione in oro "Città di Nardò". Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso e bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati d'oro.

Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e del Regolamento Comunale.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Gli abitanti del Comune, in relazione alle antiche denominazioni greca e latina della città, assumono il nome di neritini o neretini.

Art. 4**Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 5**Partecipazione e cooperazione**

1. Il Comune di Nardò riconosce la partecipazione dei propri cittadini, singoli o associati, come valore e come principio organizzativo fondamentale dell'attività politica e amministrativa.

2. Considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti o organismi locali o enti pubblici esistenti nel territorio. A tal fine attua forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e di collaborazione.

3. Ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Lecce, con la Regione Puglia e con l'Università di Lecce.

Art. 6**Attività amministrativa**

1. Il Comune ispira l'attività amministrativa attenendosi a criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Assume ogni provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

3. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e provvede ad acquisire l'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali maggiormente rappresentative nella predisposizione di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza.

4. Riconosce l'importanza dell'informazione e attiva, a tal fine, opportuni strumenti per portare a conoscenza i programmi, decisioni e atti comunali di interesse generale, cura il rapporto con gli organi di informazione locali, anche audiovisivi.

Art. 7**Funzioni sociali, economiche e culturali**

Il Comune, nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità neretina, alla luce dei principi di cui ai precedenti articoli, opera per:

- determinare, nei limiti della vigente legislazione statale e regionale e nel rispetto dei parametri fissati dal Piano Urbanistico Territoriale, una politica di pianificazione urbanistica e di assetto del territorio che, previa attenta analisi bioambientale, realizzi l'ordinato sviluppo delle attività socio-culturali, economiche, produttive ed infrastrutturali delle comunità, salvaguardando e tutelando l'ambiente naturale e il patrimonio storico e archeologico.
- coordinare, regolamentare, favorire e sostenere le attività economiche, commerciali, artigianali e agricole con particolare riguardo alla imprenditorialità locale, alle iniziative autonome di carattere produttivo, alla cooperazione, alla occupazione giovanile e al problema delle pari opportunità nel settore del lavoro;
- incentivare il turismo attraverso l'espansione dei servizi, delle attrezzature e delle attività turistiche nonché della valorizzazione della Città, delle sue bellezze e dei suoi prodotti tipici, curandone la conoscenza e l'immagine;
- assicurare il diritto allo studio e sostenere le istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private e contribuire con idonee iniziative alla crescita educativa e culturale della gioventù e alla formazione permanente.
- affermare i valori della cultura attraverso l'attività della biblioteca "Vergari", del Teatro Comunale, del Museo del Mare e delle altre istituzioni pubbliche e private che operano nel settore;
- promuovere e patrocinare l'attività di enti e associazioni culturali che si propongono lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali;
- incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e con il sostegno a enti, organismi e associazioni locali e sovra-comunali operanti sul territorio neretino;
- attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, anche con il responsabile coinvolgimento del volontariato;
- tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, della maternità e della prima infanzia, della prevenzione e della lotta alle devianze e alle tossicodipendenze, curando, altresì, gli opportuni rapporti con la A.S.L.

Art. 8
Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio posto presso la propria sede, situata in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni. Il relativo registro è tenuto dal capo messo comunale che attesta, con data e sottoscrizione, l'avvenuta affissione all'albo degli atti ai fini della certificazione di competenza del Segretario Comunale.

Art. 9
Registri, atti ed elenchi

1. Il Comune deve tenere i registri, gli elenchi e gli atti di seguito indicati:

- Inventario dei beni immobili posseduti dal Comune, delle servitù attive e passive e di ogni altro diritto relativo a beni immobili.
- Inventario dei beni mobili. Elenco delle strade Comunali, urbane ed extra urbane.
- Elenco delle iscrizioni ipotecarie, a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e dalla precisa indicazione delle epoche in cui si devono rinnovare.
- Elenco dei debiti e delle altre passività.
- Elenco dei Consiglieri Comunali con indicazione della scadenza rispettiva.
- Elenco degli Assessori con la medesima indicazione.
- Registro di protocollo con l'annotazione, in ordine di data, delle lettere e degli atti che pervengono al Comune e di quelli da esso spediti.
- Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere rilegati, distintamente per anno, in modo da impedirne lo smarrimento e la dispersione.
- Indice delle deliberazioni del Consiglio con l'indicazione dei provvedimenti di presa d'atto o di annullamento da parte del CO.RE.CO..
- Indice delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione della data di esecutività o dei provvedimenti di presa d'atto o annullamento da parte del CO.RE.CO..
- Registro delle determinazioni dei Dirigenti.
- Bilanci e conti consuntivi.
- Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce di entrata e di spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.
- Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.
- Registro e copie dei mandati di pagamento.
- Registro dei depositi presso la Cassa Comunale.
- Verbali di verifica e passaggi di cassa.

- Ruoli delle tasse comunali.
- Repertorio dei contratti.
- Registri dei diritti di Segreteria.
- Indice delle circolari.
- Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali
- Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
- Registro degli atti notificati dai messi comunali con l'indicazione della natura dell'atto, delle persone cui vengono consegnati, e del giorno della consegna.
- Indice e raccolta delle ordinanze del Sindaco.
- Indice e raccolta dei decreti del Sindaco.
- Registro delle Commissioni Comunali.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10
Organi

Sono organi del Comune:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Sindaco
- Il Presidente del Consiglio

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Poteri

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Art. 12
Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di decadenza sono stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica normalmente cinque anni e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indi-

zione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili che sono quelli indicati dalle lettere g), h), s) dell'art. 16.

3. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello svolgimento del Consiglio, per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 13

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'Art. 73 comma 11 D. Lgs. 267/2000;

4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere all'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 14

Elezione e competenze del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il Consigliere più anziano di età.

3. L'elezione dei Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, ha luogo con votazione separata e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

4. I Vice Presidenti del Consiglio Comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, di cui uno riservato alla minoranza.

5. Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato Vice-Presidente, con funzione di sostituzione del Vice-Presidente vicario in caso di assenza dello stesso e del Presidente.

7. In caso di parità di voti ottenuti è Vice Presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4' comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n.570/60.

8. Entrambi costituiscono, insieme con il Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

9. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In tal caso il C.C. è convocato dal Presidente entro 30 gg. dalla presentazione della mozione di sfiducia.

La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto.

10. Il Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente vicario. La prima seduta è convocata dal Sindaco.

11. Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:

- a) la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento;
- b) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- c) la fissazione dell'O.d.G. del Consiglio, inserendo le questioni richieste dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri Comunali.
- d) la convocazione dei Dirigenti e Funzionari del Comune per assumere informazioni e consulenze sulle pratiche di competenza del Consiglio e per la loro partecipazione alle attività funzionali al Consiglio e alle sedute dello stesso.
- e) La convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo e della Commissione per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti;
- f) Il coordinamento delle Commissioni Consiliari.

12. Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della Città e il suo distintivo è rap-

presentato da una fascia di color rosso con lo stemma della Città di Nardò terminante a tricolore e frangia dorata da portare a tracolla;

13. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da trattare.

14. Al Presidente spetta l'indennità di carica prevista dalla legge.

Art. 15 Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali compongono il Consiglio Comunale, rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento e senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale e su ogni questione di rilevanza amministrativa;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni;
- c) di ottenere dagli uffici comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, nonché dai concessionari dei servizi comunali e locali, tutte le notizie, informazioni e copie di atti provvedimenti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, nel momento stesso in cui viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II Titolo III D.Lgs. 267/00 ed eventuali successive modificazioni e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Ai Consiglieri comunali è riconosciuta la facoltà di trasformare, a richiesta del Consigliere interessato, il gettone di presenza in una indennità di funzione pari a 1/4 di quella prevista per il sindaco. Per la

decorrenza e la disciplina di tale indennità si fa riferimento ai principi dell'ordinamento legislativo.

6. Nel caso di non giustificata assenza di ogni riunione degli organi collegiali viene detratta dall'indennità mensile una somma pari al valore del gettone di presenza;

7. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente commessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni genere di difesa, in ogni grado di giudizio, laddove vi sia proscioglimento salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna definitiva;

8. I Consiglieri comunali devono, all'inizio e alla fine del mandato, presentare alla Presidenza del C.C., dove rimane depositata, la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.

9. I Consiglieri, attraverso i gruppi consiliari regolarmente costituiti, dispongono presso la sede del Comune dei locali, delle risorse finanziarie, delle attrezzature, dei servizi, del personale previsto per l'Ufficio del Consiglio, per l'esercizio delle loro funzioni e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16 Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente entro il giorno fissato per la seduta.

3. Il Presidente, prima di sottoporre al C.C. la proposta di decadenza, notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate chiedendo relative giustificazioni nel termine di 10 giorni.

4. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del Regolamento interno anche

nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

Art. 17

Sedute del Consiglio Comunale - Validità

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

Art. 18

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

I predetti rappresentanti hanno l'obbligo di relazione per iscritto al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno sull'attività dell'ente dove essi operano.

7. Il Consiglio nomina, altresì, le Commissioni composte così come indicato dagli Artt. 22 e seguenti del presente statuto.

8. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione del coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare la esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

9. Spetta, in particolare al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- a) di deliberare gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- b) approvare i regolamenti comunali previsti per legge;
- c) determinare dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- e) approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
- f) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- g) approvare il conto consuntivo;
- h) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- i) formulare i pareri da rendere nelle materie di propria competenza richieste da enti ed organismi;
- j) approvare le convenzioni con altri Comuni e quella tra il Comune e la Provincia, nonché la costituzione e la modificazione di forme associative;
- k) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- l) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali e la concessione di pubblici servizi;
- m) deliberare la partecipazione del Comune a Società di capitali;
- n) affidare attività o servizi mediante convenzione;
- o) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- p) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- q) approvare le delibere relative alle contrazioni di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
- r) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- s) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni

che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;

- t) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri secondo le vigenti disposizioni di legge;
- u) adottare ogni provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio.

10. Il Regolamento per il funzionamento del C.C. prevede la costituzione dell'Ufficio del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente del C.C. costituito con le modalità previste dallo stesso regolamento;

11. I Regolamenti adottati dal C. C., divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 19 Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi dandone comunicazione al Segretario Comunale, unitamente alla designazione del Capogruppo in osservanza delle norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Consigliere o i Consiglieri eletti in una lista con più simboli, distinti o raggruppati, hanno facoltà di costituire gruppi per quanto sono i simboli rappresentati nella lista stessa.

4. I consiglieri, che nel corso del mandato amministrativo escono dal gruppo consiliare prescelto, confluiscono in altro gruppo o nel gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo gruppo con denominazione diversa da quelle esistenti, purché composto da non meno di due consiglieri.

5. I candidati Sindaci eletti consiglieri comunali, ove non ritengono di aderire a nessun gruppo, possono costituire da soli un gruppo consiliare.

Art. 20 Conferenze dei capigruppo

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della conferenza, prevedendone le competenze.

3. Ai Capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio devono pervenire, entro tre giorni dalla loro adozione, elenco delle deliberazioni della Giunta, nonché 24 ore prima della data di convocazione l'ordine del giorno della stessa.

4. Il segretario della Conferenza dei Capigruppo è indicato dal Presidente sentita la stessa conferenza.

Art. 21 Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento, nonché per gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Al funzionamento e alla dotazione del Consiglio, dei singoli Gruppi consiliari, della Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del Consiglio è riservato apposito stanziamento del PEG.

Art. 22 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Consultive permanenti costituite da Consiglieri Comunali nominati con provvedimento del C.C. su designazione dei gruppi che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

2. E' istituita la Commissione di controllo e di garanzia, la cui presidenza è assegnata a un rappresentante dell'opposizione

3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento, le competenze di tutte le Commissioni permanenti sono stabilite da apposito regolamento.

4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del C.C. fatta eccezione per gli argomenti da inserire nell'o.d.g. di sedute del C.C. convocate d'urgenza e adeguatamente motivate.

5. La prima seduta delle commissioni consiliari permanenti e speciali è convocata e presieduta dal

Presidente del C.C. fino alla elezione dei rispettivi presidenti.

Art. 23
Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, anche su richiesta del Sindaco, con le modalità di cui all'articolo precedente:
- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli Uffici del Comune dei concessionari dei servizi delle aziende comunali e da quelle dei concessionari dei servizi comunali hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto di ufficio.
 - c) Commissioni incaricate di studiare e predisporre i diversi regolamenti da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - d) Commissioni per la toponomastica e per le altre materie di sua competenza;
 - e) Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 - f) Il Regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali e d'inchiesta.

Art. 24
**Commissione per le modifiche allo statuto
e per il regolamento del Consiglio**

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per le modifiche allo Statuto e per il regolamento del Consiglio presieduta dal Presidente del C.C., garantendo la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo nonché del Segretario Generale e del Vice Segretario con parere consultivo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire o da modificare, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese il proprio Regolamento e le modificazioni:
4. Il Consiglio approva le modifiche allo Statuto secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 25
Gettone di presenza

1. Ai componenti delle Commissioni formalmente costituite compete il gettone di presenza previsto per il Consigliere Comunale.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26
La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non essendo riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiori a otto, dallo stesso nominati, tra cui un vice Sindaco. Il numero massimo di assessori previsto potrà essere raggiunto dalla prossima legislatura amministrativa.
4. Gli Assessori comunali sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio Comunale il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
6. La Giunta si pronuncia, collegialmente, nella prima seduta di insediamento, sulle condizioni di incompatibilità dei suoi componenti.
7. La Giunta, previa acquisizione di apposita relazione da parte di ogni singolo assessore, riferisce semestralmente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle eventuali proposte di integra-

zione al medesimo e presenta allegato al Bilancio comunale un rapporto sullo stato della città.

8. La Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

9. Alle riunioni della Giunta partecipa con pienezza dei poteri, ma senza diritto di voto, il Segretario Generale il quale per la verbalizzazione della riunione può avvalersi dell'ausilio di un funzionario.

Alle sedute di Giunta possono intervenire i responsabili dei servizi, su richiesta della stessa Giunta.

10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

11. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere nell'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

12. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

13. I componenti della G.C. competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da lui amministrato.

14. Il Sindaco e gli assessori devono, all'inizio e alla fine del mandato, presentare alla Segreteria Generale, ove rimane depositata, la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.

SEZIONE II SINDACO

Art. 27

Sindaco Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 28

Linee Programmatiche di Mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno semestrale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, e di iniziativa del Presidente del C.C. a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 ottobre e il 30 aprile di ogni anno. In tali sedute è in facoltà del Consiglio a integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti, relativo alle linee programmatiche di mandato.

Art. 29

Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 169 e 170 D.Lgs. n. 267/00 nonché dallo Statuto dei regolamenti comunali.

7. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il Sindaco, altresì:

- a) Provvede a far osservare il presente Statuto e i regolamenti comunali;
- b) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- c) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica-amministrativa del Comune;
- d) Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
- e) Convoca i comizi per il referendum comunali e per le elezioni delle circoscrizioni;
- f) Adotta ed emana ordinanze di sua competenza previste dalla legge;
- g) Promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- h) Ha potere di delega generale e particolare delle sue competenze e attribuzioni;
- i) Il Sindaco o l'assessore delegato rispondono alle interrogazioni o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento di Consiglio comunale;
- j) Emanando direttive, esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale.

9. Sovrintende:

- A. Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva e di statistica;
- B. Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- C. Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- D. Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- E. Agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune.

Art. 30

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; in tal caso le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 267/00.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Art. 33

Quartieri

1. Per permettere una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte e alle decisioni

riguardanti la vita e lo sviluppo della comunità, per la gestione dei servizi di base, il territorio comunale è diviso in quartieri.

2. Il numero e i confini dei quartieri sono definiti dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto.

4. Il sistema di elezione e le modalità di funzionamento del Consiglio di quartiere vengono definiti da apposito regolamento.

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34

Riunioni ed assemblee dei cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene, a norma della Costituzione, a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, religiose, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo.

Le condizioni, le modalità d'uso, appositamente regolamentate dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 35

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, possono deliberare la consultazione di settori di popolazione, di categorie, o di ambiti territoriali, e di utenti di servizi comunali attraverso sondaggi di opinione, questionari, assemblee pubbliche, audizioni ed altre forme volta per volta ritenute idonee, su provvedimenti di interesse generale o della categoria.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tariffe, tributi e forme di consultazione.

Art. 36

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta

per quanto riguarda materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze sono presentate per iscritto da un massimo di 50 cittadini. Ad esse viene data risposta scritta dal Sindaco e dall'Assessore competente entro 30 giorni dalla data di ricezione, con comunicazione della Giunta.

3. Le petizioni sottoscritte da un minimo di 51 cittadini ad un massimo di 200 cittadini sono di competenza della Giunta Comunale che risponde entro 30 giorni dalla data di ricezione, con comunicazione ai capigruppo consiliari; per le petizioni con un numero di firme superiori a 200 cittadini è competente il Consiglio Comunale, che risponde entro 30 giorni dalla data di ricezione.

4. Le proposte sottoscritte da un numero di elettori del Comune non inferiore a 200, per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e che siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, devono essere trasmesse al Sindaco.

Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, unitamente ai pareri suindicati, le trasmette all'Organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.

L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

5. Le firme dei cittadini apposte sulle istanze e petizioni proposte devono essere leggibili e corredate degli indirizzi e date di nascita, la firma del proponente, al quale va indirizzata la risposta, deve essere autenticata nei modi di legge.

Art. 37

Organismi di consultazione e partecipazione

1. Il Consiglio Comunale istituisce consulte quali organismi di consultazione e di partecipazione nelle materie di più ampio rilievo sociale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

2. Le consulte sono composte da rappresentanti di associazioni, enti, organismi e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza di determinati campi di attività che possono integrare e arricchire le proposte degli organi politico - amministrativi con l'apporto di conoscenze specifiche e possono altresì esercitare autonomo diritto di iniziativa.

3. Rappresentano lo strumento di collegamento diretto e di partecipazione organizzata tra i cittadini di Nardò e l'Amministrazione.

4. Le consulte sono costituite con deliberazione di Consiglio Comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha costituite.

5. Il parere delle consulte di settore è obbligatorio per le materie di pertinenza, nei seguenti casi:

- a. regolamenti comunali relativi alle attività e il funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività delle singole consulte e del Forum giovanile;
- b. bilancio preventivo annuale e piani pluriennali degli investimenti;
- c. singoli investimenti riguardanti settori di competenza delle singole consulte o del Forum giovanile;
- d. impiego di contributi concessi dal Comune alle Associazioni che operano nei campi di competenza delle singole consulte o del Forum giovanile;
- e. convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi nei settori di competenza delle singole consulte;
- f. deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature relative ai settori di competenza delle consulte.

6. I pareri richiesti alla consulta dagli organi dell'Amministrazione Comunale, debbono essere a questa rimessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo i casi di urgenza per i quali detto termine è ridotto a 10 giorni.

Trascorsi i termini predetti l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato a prescindere da questo.

7. I regolamenti determinano le materie di competenza, la composizione e la disciplina del funzionamento.

Art. 38

Consulte di settore

1. Sono consulte di settore:

- a. La Consulta dell'economia e del lavoro.
E' un organismo consultivo nei settori dello sviluppo e delle attività produttive del Commercio e della cooperazione economica, nonché di partecipazione delle categorie, delle organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo ed economico e di persone che, per la loro specifica competenza, possono offrire un proprio contributo di idee alla individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.
- b. La consulta dell'Ambiente, del Territorio e Viabilità
E' un organo consultivo nelle problematiche legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del siste-

ma ambientale naturale ed urbano, nell'assetto del territorio, delle infrastrutture dei servizi, della viabilità urbana ed extraurbana, nonché di partecipazione delle associazioni ecologiche, ambientaliste, della protezione civile e di persona che, per la loro esperienza professionale per conoscenza tecnica scientifica, siano in grado di suggerire programmi di intervento tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo ed integrità dell'eco sistema.

- c. La consulta della cultura.
E' un organismo consuntivo nei settori della cultura, nonché di partecipazione delle associazioni culturali e del tempo libero, di personalità della cultura che, per la loro esperienza e competenza, possano offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività culturali del Comune.
- d. La Consulta dello sport.
E' un organismo consultivo nel settore dello sport, nonché di partecipazione e controllo, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale, del delegato locale del CONI e delle personalità competenti nel settore dello sport.
- e. La Consulta per il turismo.
E' un organismo consultivo nel campo della promozione turistica, nonché di partecipazione di controllo, espressione, delle associazioni, delle pro loco e degli operatori del settore e di quanti per loro impegno professionale o sociale possono concorrere allo sviluppo del turismo.
La consulta viene convocata dall'Assessore competente almeno una volta l'anno per contribuire alla elaborazione del programma annuale.
- f. La Consulta del volontariato, degli affari sociali e della salute.
E' un organismo consultivo nel settore dei Servizi sociali, della famiglia con particolare riferimento alle problematiche della terza età e della tutela dell'infanzia, nonché strumento di partecipazione dei rappresentanti delle diverse associazioni del volontariato e dei singoli cittadini che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, in attività socialmente utili, con particolare riferimento ai settori in cui operano i pubblici servizi.
Inoltre è un organismo consultivo per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché per le problematiche inerenti l'utilizzo da parte dei cittadini delle strutture sanitarie presenti nel territorio.

Art. 39

Commissione cittadina per le pari opportunità

1. Al fine di garantire la puntuale osservanza delle

norme legislative in materia e promuovere le pari opportunità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro e nella vita lavorativa è istituita la Commissione cittadina per le pari opportunità uomo - donna.

2. La Commissione:

- a) formula proposte all'Amministrazione comunale sulle questioni relative all'attuazione degli obiettivi della parità;
- b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere l'uguaglianza uomo - donna nella formazione e nel lavoro;
- c) si attiva per una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici locali.

3. Il regolamento fissa la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 40

Forum giovanile

1. Il Forum giovanile è strumento di autorappresentanza dei giovani e di partecipazione dialettica alla vita cittadina.

2. Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle rappresentanze generali dei giovani, per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da seguire nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani.

3. Il forum è il referente obbligato, anche se non esclusivo, del Comune per le politiche giovanili.

4. Il regolamento fissa la costituzione e le modalità di funzionamento.

Art. 41

Albo delle associazioni, Organizzazioni ed enti

1. E' istituito con atto di Consiglio comunale l'albo delle Associazioni, Organizzazioni ed enti, articolato per settori, che operano nel Comune, ove vengono iscritti su domanda, gli organismi associativi operanti nel Comune e costituiti con atto notarile da almeno un anno. Nella richiesta di iscrizione devono essere indicate le finalità perseguite, la relativa attività, l'essere o meno non profit, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'associazione.

2. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art.42

Albo del volontariato

1. E' istituito un albo locale al quale vengono iscritte di diritto, su richiesta, tutte le associazioni del

volontariato presenti nel territorio comunale le cui finalità ed attività siano conformi alla legge n.266 dell'11/8/1991 e alla L.R. n.11 del 16/3/94.

Sono iscritti in una apposita sezione dell'albo anche i singoli cittadini o nuclei familiari che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, per attività socialmente utili.

Art. 43

Bollettino Ufficiale del Comune

Il Bollettino Ufficiale del Comune ha una periodicità bimestrale e pubblica tutti gli atti di maggior rilievo ed interesse.

La redazione, la denominazione della testata ed il funzionamento del Bollettino sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 44

Ufficio Relazioni con il pubblico

1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 7.8.90 n. 241 e del D.Lg.vo 3.2.93 n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45

Referendum

1. Il Comune intende promuovere con referendum consultivi e propositivi la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della Città e il suo sviluppo sociale, economico e culturale, e alle problematiche di interesse generale.

2. Non sono ammessi referendum che riguardino:

- a) materia tributaria e di bilancio;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
- d) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti non surrogabili;
- e) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- f) atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- g) provvedimenti del Consiglio Comunale la cui eventuale revoca possa comportare danni patrimoniali per il Comune;

h) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;

i) atti di pianificazione generale;

3. La indizione è fatta quando lo richiedono non meno del 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, o il Consiglio Comunale con propria deliberazione.

4. Il Consiglio Comunale, previa verifica che il referendum richiesto non riguardi alcuno dei casi di cui al punto 2, lo ammette.

5. Nella deliberazione di ammissione del referendum deve essere contenuta la previsione della spesa necessaria per attuare la consultazione nonché la dimostrazione della disponibilità finanziaria per fronteggiare detta spesa.

6. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

9. Il Referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il risultato referendario è quello espresso dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, la deliberazione di presa d'atto degli stessi e di adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 46

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso. Salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

4. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge Regione Puglia 08/07/86, n.349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio. In caso affermativo, il Sindaco provvede con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Art. 47

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 48

Istituzione

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Sindaco si attiva presso gli enti ed istituzioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici presenti nel territorio comunale affinché prestino la necessaria collaborazione al difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 49

Elezione, durata e requisiti

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3.

2. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza l'elezione è effettuata dal Consi-

glio entro 90 giorni dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento è stato discusso. La votazione avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

4. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano compiuto 50 anni di età e posseggano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

5. L'elezione alla carica di difensore civico comporta la non eleggibilità alla carica di consigliere comunale nella tornata elettorale immediatamente successiva alla scadenza del mandato.

Art. 50

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale,
- b) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica nel quinquennio precedente;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti, nei movimenti politici o nelle organizzazioni sindacali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) coloro che abbiano subito condanne penali c/o abbiano procedimenti penali in corso;
- e) coloro che sono stati candidati in una delle liste presentate nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali della tornata elettorale immediatamente precedente la nomina;
- f) coloro che siano parenti o affini entro il IV° grado con il Sindaco, con gli assessori, con i consiglieri e con i dipendenti comunali;

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 51

Revoca del difensore civico

1. Il Difensore civico può essere revocato, con

deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 52

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti operanti nel territorio per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva anche su reclamo, eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa e su istanza di ogni cittadino, e valutate le ragioni a sostegno, può proporre all'Amministrazione comunale l'esercizio del principio di autotutela su determinati atti amministrativi sui quali il cittadino medesimo ha proposto reclamo.

4. Il Difensore civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui all'art. 127 D.Lgs. 267/2000, su richiesta del numero prescritto di consiglieri e nei limiti delle illegalità denunciate quando esse riguardano i provvedimenti indicati nel comma suddetto. Il controllo è esercitato dal Difensore civico secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 53

Modalità di intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune, possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge e dal regolamento.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.

3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, prende contatti con il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni ed eventualmente per procedere, congiuntamente, all'esame della pratica o del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente e, per conoscenza, al Sindaco e al Direttore Generale.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e del Direttore Generale e dei diretti interessati i motivi del ritardo riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 54
Rapporti con il consiglio
e con i consiglieri comunali

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale e a tutte le Amministrazioni che se ne avvalgono, semestralmente, la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2. Il Consiglio comunale svolge funzioni di controllo sull'operato del Difensore civico.

Art. 55
Mezzi del difensore civico

1. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica del personale e le risorse finanziarie per l'ufficio del difensore civico.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico che ne diviene consegnatario.

Art. 56
Indennità

1. Al Difensore civico spetta una indennità pari a quella prevista per gli assessori ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 267/2000

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI

Art. 57
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 58
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione degli impianti e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi speciali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4/10/1986, n.902

Art. 59
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali per l'esercizio dei servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso azien-

de pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.

- b) Il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
- c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinate dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, esercitare la vigilanza, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 60 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 61 Consorzi

- 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di

Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali dello stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

5. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 62 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 D. Lgs.267/2000e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

**TITOLO V
ORGANIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

**CAPO I
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**Art. 63
Principi generali**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di legalità e imparzialità, intesi quale preventiva valutazione degli interessi pubblici e privati, e della partecipazione, nel senso della possibilità di coinvolgimento degli interessati al procedimento. A tali fini organizza la propria azione secondo criteri di efficienza ed economicità, di snellimento e semplificazione delle procedure, per consentire la massima pubblicità e trasparenza.

2. Il Comune individua le proprie strutture funzionali secondo il principio della massima flessibilità delle medesime, modulate, all'occorrenza, sulla base dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione e affidati alla realizzazione degli organi tecnici con la relativa programmazione e assegnazione delle risorse umane.

3. Il risultato è perseguito dal Comune attraverso una individuazione precisa dei diversi ambiti decisionali e di responsabilità, che assegna agli organi politici la superiore funzione di indirizzi e di scelte, nonché di coordinamento e di controllo generale, e agli organi tecnico - dirigenziali l'intera responsabilità gestionale in riferimento agli obiettivi prefissati, con autonomia decisionale in ordine all'organizzazione del lavoro, alla scelta delle procedure e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate per la realizzazione dei programmi.

4. Il Comune valorizza ed incentiva, in tale ottica la professionalità e l'autonomia privilegiando la ricerca di metodi di lavoro idonei a garantire continui flussi informativi nei riguardi degli stessi organi politici, l'analisi costante della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficienza dei diversi settori in ambiti temporali anche ristretti, che permettano l'organizzazione "a tempo" di uffici finalizzati a soddisfare esigenze definitive, nonché la individuazione

di standard di esecuzione degli atti e procedure di ogni settore, costantemente sottoposte a verifiche.

5. Il Comune si rifà al D.Lgs.vo n.29/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e comunque ad ogni normativa che regolamenti le attività gestionali e decisionali dei vari settori.

**CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE**

**Art. 64
Conferenza dei Dirigenti**

1. La conferenza dei dirigenti è un organismo ausiliario interno, strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione e il coordinamento della gestione amministrativa, per il controllo amministrativo, per la predisposizione dei programmi dell'Ente nei vari settori e attività, nonché per la verifica del rispetto delle norme, dell'effetto e del successo dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi.

2. La conferenza dei Dirigenti, presieduta dal Direttore Generale, si riunisce periodicamente per il necessario coordinamento del lavoro e dell'aggiornamento normativo dei diversi settori; esprime, obbligatoriamente, parere sul progetto del bilancio di previsione, variazioni sulle proposte di storno di fondi e di conto consuntivo e sul P.E.G.

3. Per ogni riunione della conferenza viene redatto apposito verbale.

**Art. 65
Ordinamento generale degli uffici e dei servizi**

1. L'ordinamento degli uffici, informato a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed a principi di professionalità e responsabilità, disciplina.

- a) l'articolazione dei settori e le diverse attribuzioni di competenza e dotazioni organiche, anche complessive;
- b) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
- c) i procedimenti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dello stato giuridico e del rapporto di pubblico impiego;
- d) i criteri e i principi per la formazione dei dirigenti e del personale, per la riqualificazione e per la costante valorizzazione e incentivazione delle professionalità di tutti i dipendenti;
- e) la specificazione delle attribuzioni gestionali dei dirigenti, in relazione agli obiettivi fissati;

- f) le modalità e le condizioni per il conferimento ai dirigenti e ai capi servizio dell'incarico di reggenza o supplenza di settori o servizi, in caso di vacanza o assenza del titolare, e la previsione di un trattamento economico aggiuntivo;
- g) la specificazione del potere disciplinare riconosciuto ai Dirigenti nei riguardi dei dipendenti assegnati al settore di competenza, nonché le norme di funzionamento e le procedure di composizione e di attivazione della Commissione di disciplina;
- h) l'individuazione delle diverse aree di attività; i) la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
- j) le competenze e il funzionamento della conferenza dei dirigenti, presieduta dal Direttore Generale;
- k) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale e i Dirigenti;

2. Il regolamento del personale, inoltre, sulla base dei principi fondamentali posti dallo Statuto nell'osservanza delle normative di legge e contrattuali individua le modalità di funzionamento degli uffici in particolare di quelli "speciali" nonché le procedure da seguire per la emanazione dei provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza.

Art.66

Chiusura degli Uffici comunali

1. Il regolamento del personale disciplina le modalità, i tempi e le condizioni per la chiusura degli uffici comunali, in determinati periodi o giornate dell'anno, ove gli stessi non erogano servizi di quotidiana fruibilità e facendo salve tutte le disposizioni normative vigenti.

Art.67

Dirigenti

1. I Dirigenti hanno la responsabilità gestionale dell'attuazione dei programmi e obiettivi fissati dagli organi politici a quali rispondono del proprio operato, in una precisa distinzione di competenze funzionali e di responsabilità, organizzano, in perfetta autonomia, e con il massimo della creatività e dell'impegno personale, le risorse umane, finanziarie e strumentali, assegnate in dotazione alla struttura per il conseguimento del risultato indicato e per raggiungere il funzionamento più efficiente ed economico degli uffici cui sono preposti.

2. In caso di inerzia, inefficienza o inefficacia il Direttore Generale o in sua assenza il Segretario Generale, ha il potere-dovere di intervenire, anche sostituendosi al Dirigente, dopo avergli rivolto le

opportune contestazioni, per rimuovere le cause di improduttività dell'azione amministrativa.

3. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i principi dettati dal presente statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di

ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 del decreto legislativo n.267/2000, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi non disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. I Dirigenti esercitano comunque le loro funzioni fino al conferimento di nuovo incarico.

7. I Dirigenti esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il Dirigente della ragioneria esprime parere in ordine alla regolarità contabile.

8. I Dirigenti sono, di norma, preposti alla direzione di una struttura di massima dimensione e gestiscono il personale assegnato. In particolare:

- Sono responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle metodologie adottate;
- Adottano atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna che attengono alla fase istruttoria o esecutiva dei provvedimenti di competenza del settore;
- Ordinano beni e servizi nei limiti degli impegni adottati;
- Liquidano le spese regolarmente ordinate;
- Emanano e sottoscrivono provvedimenti a rilevanza esterna di natura autorizzatoria.

9. Gli atti dei Dirigenti sono assunti sotto forma di determinazioni.

Il regolamento del personale disciplina la materia.

10. Il regolamento del personale stabilisce le modalità di coordinamento con il servizio preposto all'amministrazione del personale, che ha competenza specifica nel far garantire l'osservanza delle norme contrattuali e delle diverse disposizioni di legge a tutto il personale del Comune.

Art. 68

Compiti particolari dei dirigenti

1. Il Sindaco può incaricare i Dirigenti, compresi quelli nominati ai sensi del successivo art.69, della direzione di più settori che espletano attività integrabili, o per progetti particolari a tempo determinato, non superiore a tre anni, con incarico rinnovabile, per il perseguimento di determinati risultati.

2. Il Sindaco con atto motivato può revocare l'incarico prima della scadenza fissata.

Art.69

Incarichi di dirigenza

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire secondo le previsioni del regolamento dei concorsi.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. N.267/2000 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art.70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono prevedere formale procedura concorsuale stabilendo tra l'altro:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Art.71**Uffici alle dipendenze del Sindaco**

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, e/o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto da contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art.72**Direttore Generale**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità di nomina del Direttore Generale, di esercizio delle sue funzioni, le competenze dell'ufficio, la durata dell'incarico, nonché le modalità per la revoca.

**CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
DEL PERSONALE**

Art.73**Norme applicabili**

1. Apposito regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni e i procedimenti disciplinari, prevedendo la composizione e il funzionamento della Commissione disciplina.

**CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE**

Art.74**Stato giuridico, trattamento economico e funzioni del Segretario**

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Le funzioni e le competenze del Segretario comunale sono stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Art.75**Vice segretario**

1. Il Comune ha un Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Segretario è assente quando non è in servizio ed è impedito quando, pur essendo in servizio, non è in sede o è impegnato presso altri uffici od organismi.

**TITOLO V
RESPONSABILITA'**

Art.76**Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori, il segretario Generale, il Direttore Generale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni e di servizi.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il direttore Generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni. Della denuncia va in ogni caso data comunicazione al Sindaco.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

5. Il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e i funzionari preposti ai settori e ai servizi sono responsabili, ognuno secondo la propria competenza, della puntuale e tempestiva applicazione di tutti i tributi di competenza comunale e di tutte le sanzioni amministrative, comprese le demolizioni e le riduzioni in ripristino, provvedendo d'ufficio quando del caso.

Art.77**Responsabilità verso terzi**

1. Gli Amministratori, il segretario Generale, il

direttore Generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcire.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave;

restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministrazione o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quando se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art.78

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conte della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.79

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità agli eredi.

Art.80

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Per i pareri espressi su ogni proposta di delibe-

razione, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.n.267/2000, il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile di ragioneria solo in ordine alla regolarità contabile rispondono in via amministrativa e contabile.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art.81

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme della gestione economico finanziario dell'ente, basate su principi di massima snellezza e trasparenza delle procedure.

Art.82

Attività del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. I costi di gestione per i servizi relativi a funzioni trasferite o delegate sono a carico dell'Ente delegante.

Art.83**Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Dirigente del settore Patrimonio cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato ogni anno. Della esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Dirigente del settore.

2. I beni patrimoniali comunali devono di regola, essere dati in affitto e in concessione a titolo gratuito per fini sociali secondo le disposizioni dettate dal Regolamento relativo alla gestione del patrimonio; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale;

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art.84**Contabilità comunale: il bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura analitica e specifica per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 4, articolo 15, del D.Lgs. N.267/2000.

Art.85**Contabilità comunale: rendiconto di gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio e con le modalità previste dal 3° c. del precedente articolo.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una

relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 84 del presente Statuto.

Art.86**Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratto.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento.

3. L'attività relativa ai contratti è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art.87**Composizione e nomina del collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-conciliativo del Comune. Esso è composto di 3 membri, di cui uno riservato alla minoranza, eletti dal Consiglio, con voto limitato a due, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consiglieri Comunale.

2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae e professionale di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienze.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della giunta in carica; i dipendenti dell'Ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente, facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'Ente medesimo. Sono incompatibili, altresì, tutti gli altri soggetti di cui all'art.236 del D.Lgs. n. 267/00.

5. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente.

6. E', altresì, incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del Collegio compete al

Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio comunale nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei Revisori contabili, diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art.88

Svolgimento delle funzioni - Il collegio dei revisori

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria esercita le funzioni ad esso demandato dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. Devono, altresì, svolgere le funzioni generali e quelle particolari per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previste dall'art.4 del D.M. 4/10/91 pubblicato sulla G.U. 18/10/91 n.245.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e fiscale della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della giunta, ogni tre mesi, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del Conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I Revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina le forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 89

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 10/11/1978, n.702, convertito nella legge 8/1/1979 n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 90

Controllo economico della gestione

1. Il servizio per il controllo interno della gestione ha il compito, di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La composizione del servizio, le attribuzioni specifiche e le modalità del funzionamento sono previste dai regolamenti del personale e di contabilità.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 91

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione eco-

nomica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno accolte e coordinate dalla provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 92

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente valore di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla richiesta o quello prescritto dalla legge o dai Regolamenti, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella predetta seconda ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul testo originario senza alcuna possibilità di presentazione di emendamenti.

3. Se nella seconda votazione dopo la prima infruttuosa, lo statuto riporta il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati non è necessario ricorrere ad ulteriore votazione.

Art. 95

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la stessa procedura di cui all'art. precedente.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto e dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

6. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali vigenti in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

Art. 96

Rispetto dei principi e delle norme dello Statuto

1. I regolamenti, gli atti deliberativi, l'attività degli organismi politici e amministrativi devono essere informati ai principi e alle norme del presente statuto.

Art. 97

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero degli interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

COMUNE DI TRICASE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 205 suppl. del 3.11.92

COMUNE DI TRICASE

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Articolo 1 - Individuazione
- Articolo 2 - Principi generali
- Articolo 3 - Obiettivi fondamentali

TITOLO II ORGANI

- Articolo 4 - Organi
- Articolo 5 - Consiglio Comunale
- Articolo 6 - Commissioni Consiliari
- Articolo 7 - Principi di garanzia e partecipazione delle minoranze
- Articolo 8 - Consiglieri comunali
- Articolo 9 - Giunta comunale
- Articolo 10 - Il Sindaco
- Articolo 11 - Potere di delega del Sindaco
- Articolo 12 - Vicende della carica del Sindaco
- Articolo 13 - Linee programmatiche
- Articolo 14 - Responsabilità
- Articolo 15 - Divieto di incarichi e consulenze
- Articolo 16 - Partecipazione dei Consiglieri

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Articolo 17 - Organizzazione degli Uffici e servizi
- Articolo 18 - Segretario Generale
- Articolo 19 - Direttore Generale
- Articolo 20 - Dirigenza
- Articolo 21 - Contratti a tempo determinato
- Articolo 22 - Contratti di prestazione d'opera

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

- Articolo 23 - Servizi pubblici comunali
- Articolo 24 - Nomina e revoca dei rappresentanti
- Articolo 25 - Azienda ed istituzione

TITOLO V FORME DI COOPERAZIONE

- Articolo 26 - Cooperazione
- Articolo 27 - Convenzioni e consorzi
- Articolo 28 - Accordi di programma
- Articolo 29 - Comprensorio del Capo di Leuca

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

- Articolo 30 - La valorizzazione delle associazioni
- Articolo 31 - Associazioni Pro Loco
- Articolo 32 - Partecipazione e volontariato
- Articolo 33 - Intervento dei cittadini al Consiglio comunale
- Articolo 34 - Gli organismi di partecipazione
- Articolo 35 - I comitati di frazione e i forum di partecipazione rionale
- Articolo 36 - Le situazioni giuridiche soggettive
- Articolo 37 - Gli interessi diffusi
- Articolo 38 - Le iniziative e le proposte popolari
- Articolo 39 - Le istanze, le proposte e le petizioni
- Articolo 40 - La consultazione
- Articolo 41 - Organizzazioni sindacali, imprenditoriali e ordini professionali
- Articolo 42 - Il referendum consultivo e propositivo
- Articolo 43 - Il difensore civico
- Articolo 44 - L'elezione del difensore civico

TITOLO VII ACCESSO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Articolo 45 - Principi sulla trasparenza
- Articolo 46 - Diritto di accesso
- Articolo 47 - Garanzie del procedimento
- Articolo 48 - Svolgimento dell'azione amministrativa
- Articolo 49 - Buon andamento dell'azione amministrativa
- Articolo 50 - Ordinamento contabile e finanziario
- Articolo 51 - Controllo di gestione

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 52 - Revisione dello Statuto
- Articolo 53 - Regolamenti
- Articolo 54 - Pubblicazione ed entrata in vigore

COMUNE DI TRICASE**STATUTO COMUNALE****TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Art. 1
Individuazione**

1. Il Comune di Tricase comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende Tricase, capoluogo - con i rioni di Sant'Eufemia, Tutino, Caprarica, Tricase Porto e Marina Serra - nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di Depressa e Lucignano.

3. Il Comune di Tricase ha lo stemma ed il Gonfalone nella foggia già deliberata dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale, che è ubicata nel Palazzo Gallone in Tricase nella Piazza Giuseppe Pisanelli.

**Art. 2
Principi generali**

1. La comunità locale di Tricase è autonoma e partecipa, secondo i principi sanciti dalla Carta Costituzionale, alla vita democratica della comunità regionale e nazionale, nella più ampia visione dell'unità dei popoli dell'Europa.

2. La comunità locale è costituita:

- a) dai residenti;
- b) dai residenti anche se domiciliati all'estero e/o fuori del Comune di Tricase;
- c) da tutti coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, di utenza dei servizi, o che scelgano di soggiornarvi anche temporaneamente / periodicamente.

3. Primo dovere del Comune è il governo della città a misura d'uomo, attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.

**Art. 3
Obiettivi fondamentali**

1. Il Comune di Tricase informa il proprio ordinamento ai seguenti principi:

- a) la centralità della persona umana;
- b) l'affermazione della cultura dell'accoglienza, quale condivisione dei bisogni degli altri, senza distinzione di razza o provenienza;
- c) la partecipazione sostanziale alla vita della comunità, perché il cittadino sia parte consapevole dei processi decisionali;
- d) la solidarietà, il volontariato e la gratuità dell'impegno sociale come valori di convivenza civile;
- e) la valorizzazione della cultura originaria e della memoria storica della comunità;
- f) la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
- g) il progresso economico e sociale del territorio, nella complessa configurazione di tutte le attività umane che vi si svolgono;
- h) lo sviluppo e l'efficienza dei servizi come risposta ai bisogni sociali dei cittadini;
- i) la trasparenza dell'agire amministrativo;
- l) la piena assunzione del ruolo comprensoriale di Tricase, ente locale comunale, in termini di servizi e di organizzazione strutturale, in termini di promozione, di strategie ed obiettivi per migliorare la qualità della vita della comunità;
- m) il raggiungimento della piena integrazione delle realtà del mezzogiorno in quella più ampia e strutturata del Continente europeo e del bacino del Mediterraneo;
- n) la valorizzazione del ruolo formativo della Scuola, sede di istruzione, di educazione e di approccio globale alla dimensione etica della società civile, rinsaldandone il rapporto con la famiglia e con i valori che la sostengono, in un progetto che esalti, in armonia con ogni altra istanza educativa del territorio, il ruolo di Tricase quale "Comunità educante".
- o) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
- p) incentivare i settori produttivi;
- q) tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico/culturale;
- r) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione tricasina;
- s) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo impegnandosi ad operare per la loro attuazione;
- t) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
- u) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standard anche mediante il metodo delle "carte dei servizi", basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici.

TITOLO II ORGANI

Art. 4 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. L'elezione degli organi è stabilita dalla legge. Le attribuzioni sono stabilite dalla legge e specificate dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 5 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, immediatamente rappresentativo della comunità comunale.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. La disciplina delle sedute e l'attribuzione dei mezzi e risorse per il suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento, nell'ambito dei principi del presente statuto.
3. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla legge. E' titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo nei confronti degli altri organi, degli uffici e degli enti dipendenti.
4. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè non rinviabili senza pregiudizio dei diritti dell'ente e dei terzi.
5. Sono articolazioni del Consiglio comunale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.
6. I lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari sono organizzati, a cura del Presidente del Consiglio, con il metodo della programmazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.
7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri. La riunione, dovrà tenersi nei tempi e modi stabiliti dal regolamento. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
8. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
9. Il Consiglio è convocato, presieduto e diretto dal presidente del Consiglio, al quale sono attribuiti

altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del Consiglio.

10. Il presidente del Consiglio è eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. Unitamente al presidente il Consiglio elegge un vicepresidente per l'esercizio delle funzioni vicarie.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

Art. 6 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il loro numero, la costituzione, il funzionamento sono disciplinati dal regolamento.
2. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
3. Le Commissioni possono disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Istituzioni, Aziende, Società per azioni.
4. Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali, di indagine e/o d'inchiesta e Commissioni consultive, su materie di interesse comunale. La composizione, il funzionamento, le attribuzioni sono disciplinati dal regolamento.
5. Il Consiglio può conferire a commissioni permanenti o speciali l'incarico di procedere ad indagini conoscitive su materie di speciale interesse.

Art. 7 Principi di garanzia e partecipazione delle minoranze

1. Nelle attività istituzionali del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze.
3. Nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, quando il numero dei rappresentanti è stabilito in due, uno è espressione della minoranza; quando il numero è maggiore di due, alla minoranza è riservato un terzo dei componenti, con arrotondamento aritmetico.
4. Alle minoranze spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In particolare, spetta:
 - a) la presidenza della commissione di adeguamento e attuazione dello Statuto e regolamenti;
 - b) la presidenza delle commissioni d'indagine.

Art. 8 **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione delle istanze e delle risposte sono disciplinate dal regolamento.

3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici del Comune. Ha diritto altresì di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa il Comune, le informazioni, le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi di riservatezza determinati dalla legge.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, intendendo per gruppo quello costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere costituito da un singolo Consigliere solo se rappresenti una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Ciascun Consigliere non può appartenere a più di un gruppo.

I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto. Il regolamento disciplina le risorse ed i mezzi da assegnare a ciascun gruppo, commisurati alla consistenza numerica.

5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a n. 3 sedute consiliari consecutive o a 8 complessive nell'arco dell'anno, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i venticinque giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Art. 9 **Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo consentito dalla legge.

2. La Giunta è convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dal Sindaco.

3. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo e di controllo direttamente o tramite l'ufficio d'indirizzo e controllo.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio. Alla Giunta spettano i compiti attribuiti direttamente dalle leggi e compie inoltre, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti, per previsione di legge o statutaria, nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti. In particolare:

- a) dà attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e relaziona al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- b) stabilisce gli obiettivi di gestione dei responsabili dei servizi ed individua i parametri di rilevazione per lo svolgimento del controllo interno di gestione;
- c) nomina le commissioni per il reclutamento del personale;
- d) nomina le commissioni di aggiudicazione degli appalti concorso e delle concessioni;
- e) delibera le locazioni attive e passive, i contratti mobiliari, compresa l'accettazione di lasciti o donazione di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
- f) delibera i contributi, le indennità, i compensi, o rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi, qualora non trattasi di attività di natura vincolata;
- g) conferisce gli incarichi professionali;
- h) delibera i trasferimenti immobiliari di ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni/acquisti/permute per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali.

5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

Art. 10 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del comune e lo rappresenta ufficialmente.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma

della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4, Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) esercita le funzioni locali attribuite dalle sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
- b) nomina il Segretario generale;
- c) nomina il Direttore generale ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale;
- d) nomina i componenti della Giunta;
- e) convoca e presiede la Giunta;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
- h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

- a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
- c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
- d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
- e) può delegare, previa comunicazione al prefetto, l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 54, nonché, dell'articolo 14, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, al presidente del Consiglio circoscrizionale; o, qualora non siano costituiti gli

organi di decentramento comunale, ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;

- f) è autorità locale di P. S..

Art. 11

Potere di delega del Sindaco

1. Il sindaco attribuisce a ciascun Assessore la competenza e la cura di specifici settori dell'attività del Comune, integralmente considerati, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune. In aggiunta alle deleghe per settore il Sindaco può attribuire deleghe relative a singoli progetti o programmi.

2. Il Sindaco può altresì conferire agli Assessori e ai Consiglieri comunali specifici compiti di rappresentanza nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

3. Può altresì delegare la firma di atti di propria competenza, anche per categorie, secondo l'indicazione dell'atto di delega, al Segretario Generale, al Direttore e ai dirigenti di settore o di servizio.

4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

Art. 12

Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 13

Linee programmatiche

1. Entro 100 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 14 Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti/responsabili dei servizi.

Art. 15 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti.

Art. 16 Partecipazione dei Consiglieri

1. All'inizio del mandato il Sindaco ed ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.

2. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. L'interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 17 Organizzazione degli Uffici e servizi

1. Gli Uffici ed i Servizi del Comune si articolano

in unità aggregate secondo il modello organizzativo stabilito nell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.

2. In particolare l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

- a) la configurazione della struttura organizzativa;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
- d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
- e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
- f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione;
- g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

Art. 18 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e della struttura organizzativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario svolge i compiti attribuiti dalla legge e, inoltre:

- a) formalizza la propria consulenza giuridico amministrativa, in relazione alla complessità di una proposta deliberativa, sub specie di visto di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ovvero di sintetica consulenza scritta, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio;
- b) ha la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni e il coordinamento dell'attività dei dirigenti, sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale o nei casi di assenza e di impedimento;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Sindaco tra i Dirigenti amministrativi dell'Ente. Nelle more della nomina dei dirigenti, l'incarico è attribuito ad un funzionario amministrativo dell'ente. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

5. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei Capi Gruppo, con funzioni consultive.

Art. 19 **Direttore Generale**

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale.
2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Sindaco e dalla Giunta, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Art. 20 **Dirigenza**

1. Il Comune di Tricase istituisce la dirigenza, secondo i principi stabiliti nel d.lgs n. 29/1993.
2. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge e dal regolamento.
3. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali stabiliti dalla legge in attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.
4. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
5. Ai Dirigenti si applicano in materia di pubblicità patrimoniale le stesse norme previste per i Consiglieri comunali.

Art. 21 **Contratti a tempo determinato**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 22 **Contratti di prestazione d'opera**

1. In assenza di professionalità presenti nell'ente, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, secondo criteri, modalità e termini stabiliti nel regolamento.

TITOLO IV **ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

Art. 23 **Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune di Tricase provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, nelle forme previste dalla legge.
2. Gli enti, aziende, consorzi e società partecipate sono tenuti a trasmettere al Consiglio gli atti fondamentali previsti dai rispettivi statuti.
3. Nel caso di servizi pubblici gestiti da società di capitali, i rappresentanti del Comune in seno agli organi societari relazionano annualmente al Consiglio comunale sull'andamento della società cui il Comune partecipa.

Art. 24 **Nomina e revoca dei rappresentanti**

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva della legge al Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.
2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesta il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 25 **Azienda ed istituzione**

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione

di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dei propri sono, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una competenza, nel settore anche acquisita per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per cariche pubbliche ricoperte. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti Comunali.

4. Spetta agli organi del Comune secondo le rispettive competenze conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V FORME DI COOPERAZIONE

Art. 26 Cooperazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, il Comune assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni al fine di realizzare un sistema coordinato di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, assicura la promozione o la partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 27 Convenzioni e consorzi

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e ser-

vizi determinati, e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici il Comune provvede rispettivamente, nelle forme previste dalla legge, mediante stipula di apposite convenzioni e mediante costituzione di consorzi.

2. I progetti di convenzione sono predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio comunale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 28 Accordi di programma

1. Il Comune di Tricase assume l'accordo di programma quale strumento ordinario di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, le amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire, in base a programmazione, la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

2. Ogniquale volta sussistano le condizioni, il Sindaco promuove, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, e previa delibera di intenti del Consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

3. Sull'ipotesi di accordo esprime il proprio consenso il Consiglio comunale a maggioranza di voti.

4. I rappresentanti del Comune in seno al Collegio costituito per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma relazionano semestralmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sugli eventuali interventi sostitutivi compiuti dal Collegio.

Art. 29 Comprensorio del Capo di Leuca

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con il Comprensorio dei Capo di Leuca quando istituito e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Il Comune di Tricase, per la sua oggettiva posizione geografica e per la presenza di Enti, Associazioni, Istituti, ecc., operanti nel suo territorio, è chiamato di fatto a svolgere un ruolo comprensoriale nell'ambito di una più vasta zona comprendente i diversi Comuni dei Capo di Leuca.

3. Il ruolo dei Comprensorio sarà quello di migliorare la qualità della vita delle Comunità dei Capo di Leuca in termini di servizi e di organizzazione strutturale, in termini di promozione e di obiettivi strategici nel rispetto delle competenze previste dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 30

La valorizzazione delle associazioni

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti fra i cittadini e le forme di solidarietà, il Comune promuove la costituzione dell'Albo Comunale dell'Associazionismo, disciplinato da apposito regolamento.

2. Agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo Comunale dell'Associazionismo, vengono assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti nelle apposite norme regolamentari.

3. La valorizzazione delle singole forme associative può avvenire mediante incentivazioni economiche ed altresì mediante il rispetto del diritto all'informazione ed alla consultazione. In particolare, mediante:

- a) la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previa apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
- b) l'informazione sui problemi inerenti i singoli campi di attività e l'acquisizione di pareri o proposte per la risoluzione di detti problemi;
- c) il coinvolgimento nelle Commissioni Consiliari del rappresentante delle Associazioni espresso dall'organo di coordinamento delle Associazioni facenti parte della "Consulta";
- d) la consultazione su singole materie delle Associazioni interessate, attraverso assemblee, questionari, o altre forme;
- e) l'obbligo di comunicare l'esito delle consultazioni con le associazioni.

4. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti commi, le Associazioni che operano sul territorio e le Associazioni di Tricasini operanti all'estero e/o fuori del Comune di Tricase.

Art. 31

Associazioni Pro Loco

1. Il Comune riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di base all'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

2. A tale fine le Pro Loco provvedono a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale n. 27 del 1990.

3. Analogo riconoscimento va rivolto alle Associazioni operanti in Tricase nei vari settori (tra cui quelle relative alla difesa dell'ambiente, della valorizza-

zione delle tradizioni locali e culturali) da determinare in apposito Regolamento.

Art. 32

Partecipazione e volontariato

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 33

Intervento dei cittadini al Consiglio comunale

1. Al cittadino viene riconosciuta la facoltà di intervenire, nelle sedute consiliari aperte o in occasione della discussione di specifici argomenti di particolare interesse, sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con le modalità da stabilire in apposito Regolamento, ad assemblea validamente convocata e costituita prima dell'apertura dei lavori del Consiglio stesso unicamente su materie da stabilire nello specifico Regolamento.

Art. 34

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune istituisce i Forum di Partecipazione dei cittadini, insediandoli nelle realtà storico-culturali precedentemente menzionate ed inoltre che si siano successivamente consolidate, che approfondiscano le cause generative di un bisogno sociale e formulino pareri, proposte e soluzioni da rimettere agli organi decisionali dell'Ente stesso.

2. Tali organismi sono promossi:

- a) per materia;
- b) per territorio;
- c) per aggregazione di interessi.

3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.

Art. 35

I comitati di frazione e i forum di partecipazione rionale

1. Il Comune costituisce i Comitati di Frazione e i

Forum di Partecipazione Rionale per una serie di competenze determinate ed elencate tassativamente dal Regolamento.

2. Il Comitato partecipa al procedimento per l'adozione di atti a contenuto generale attraverso la formulazione di pareri scritti.

3. Il Regolamento indicherà i procedimenti per i quali tale parere dovrà essere richiesto, nonché i tempi e le forme della sua espressione.

4. I relativi Regolamenti prevederanno, altresì il numero dei membri i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 36

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente con le forme di cui all'articolo 8 della legge 24/190, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione. E' d'obbligo la consultazione degli interessati al fine di ricercare l'accordo su materie controverse.

Art. 37

Gli interessi diffusi

1. Sono tutelati gli interessi diffusi facenti capo ai Partiti Politici, ad Associazioni, Comitati, Enti operanti nel territorio comunale e/o Associazioni di Tricase costituite ed operanti all'estero e/o fuori dal Comune di Tricase.

2. Nel caso di procedimenti relativi all'adozione di atti che coinvolgono interessi diffusi, si applica la stessa disciplina di cui al precedente articolo.

Art. 38

Le iniziative e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della camera dei Deputa-

ti, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame di ammissibilità a parere di merito entro dieci giorni dalla ricezione in segreteria da un'apposita commissione del Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa agli argomenti riguardanti:

- a) il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
- b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- c) l'assunzione di mutui;
- d) le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza.

Art. 39

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni.

2. Esse debbono essere indirizzate dal Sindaco del Comune e contenere chiaramente il petitum che sia di competenza del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate e decise, è data risposta iscritta e motivata a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, sia in caso di accoglimento che di rigetto.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. La Giunta è tenuta ad informare il Consiglio nella seduta immediatamente successiva sulle istanze, proposte e petizioni presentate e sul loro esito.

8. Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 40

La consultazione

1. La consultazione si rivolge a particolari settori della popolazione come anziani, giovani, donne e studenti, categorie sociali determinate mediante questionari, assemblee indagini per campione, al fine di acquisire le valutazioni della collettività su un problema specifico.

2. Deve essere preceduta da idonea pubblicità sui modi, tempi e contenuti della stessa.

Art. 41
Organizzazioni sindacali,
imprenditoriali e ordini professionali

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali, nonché degli Ordini Professionali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.

2. Il regolamento stabilirà tempi e modalità per una costante consultazione fra Comune, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali ed altre parti sociali individuate dal regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in modo specifico uno o più settori economici.

Art. 42
Il referendum consultivo e propositivo

1. Sono previsti i referendum consultivo e propositivo su richiesta della maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Comunale o del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune per quanto attiene il referendum consultivo e per il referendum propositivo su richiesta dei 10% degli elettori.

2. Sono ammesse al referendum le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione delle materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.

3. Sono, altresì, escluse dal referendum:

- a) il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
- b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- c) l'assunzione dei mutui;
- d) le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza.

4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. La Commissione competente, nominata dal Consiglio Comunale, valuterà entro dieci giorni dalla presentazione:

- a) l'ammissibilità dei referendum per materia;
- b) la regolarità della presentazione delle firme;

6. Il Consiglio Comunale, acquisito il parere favorevole della Commissione, delibera l'indizione dei referendum nei 45 giorni successivi.

7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e dei

Senato della Repubblica. Le operazioni di voto si esauriscono nell'arco di una giornata.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dai referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate correnti.

10. Sullo stesso oggetto il referendum non può ripetersi se non siano trascorsi cinque anni.

11. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al referendum, è tenuto ad esaminare i risultati della consultazione e ad adottare, ove occorra, i giusti provvedimenti, nel rispetto della risposta data dai cittadini alla consultazione stessa.

12. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per la formulazione dei quesiti, per la composizione dei seggi, per le operazioni di scrutinio, per la percentuale della validità, nonché ogni altra materia attinente all'istituto.

Art. 43
Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico che è garante del buon andamento dell'azione amministrativa e, in pari tempo, vigila affinché la tutela del cittadino avvenga nel rispetto delle regole civili e democratiche.

2. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le inadempienze dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 44
L'elezione del difensore civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 per i primi tre scrutini ed a maggioranza assoluta degli eletti nella votazione successiva e sempre nella stessa seduta tra i cittadini italiani di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza sia nel campo della tutela dei diritti che in quello giuridico e/o amministrativo, non siano dipendenti della stessa Amministrazione Comunale e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito, sia a livello locale sia a livello zonale, provinciale, regionale e nazionale.

2. Il Difensore Civico è funzionario onorario, resta in carica 5 anni, non può essere rieletto per il successivo quinquennio, può essere revocato.

3. L'elezione avviene sulla base di una rosa di candidati che abbiano compiuto i 40 anni e non superato i 70, formulata con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare (Forum regionali dei cittadini, Consulte, libere Associazioni di cittadini, ecc).

4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto.

5. Ad esso spetta una indennità di carica pari a quella spettante all'Assessore Comunale.

6. A disposizione delle attività del Difensore Civico il Comune pone personale e mezzi commisurati alla qualità ed alla quantità delle attività stesse. La dotazione organica per l'Ufficio del Difensore Civico deve essere reperita nell'ambito del personale del Comune. La sede del Difensore Civico è presso la Sede Comunale.

7. Al Difensore Civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta, e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia.

8. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, con le considerazioni ed i suggerimenti che egli riterrà opportuno inserire. Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri Comunali e quindi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

10. Le modalità di nomina, l'esercizio delle sue funzioni, l'organizzazione del relativo ufficio, i compiti ed i poteri spettanti al Difensore Civico saranno disciplinati esclusivamente dall'apposito Regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

TITOLO VII

ACCESSO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 45

Principi sulla trasparenza

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico, il Comune informa tutta la propria azione amministrativa a criteri di rigorosa pubblicità, con l'attivazione di adeguati strumenti di informazione, organizzazione e controllo disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

- l'ordine di trattazione degli affari, stabilendo il principio della priorità di trattazione secondo l'ordine cronologico di acquisizione degli atti al protocollo, salvo casi di urgenza predeterminati in via regolamentare;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e morali richiesti dalla normativa di settore e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

3. Nel regolamento per la disciplina dei contratti il Comune detterà disposizioni volte ad assicurare che:

- l'affidamento in subappalto è autorizzato dalla amministrazione appaltante, nei casi previsti e consentiti dalla legge, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni antimafia;
- l'amministrazione appaltante deve essere sempre messa nella condizione di poter individuare le persone fisiche cui fanno capo le imprese che materialmente eseguono lavori, nonché l'identità di tutte le persone che sono autorizzate ad essere presenti nei cantieri.

4. Il Comune, inoltre, si dota di regolamento per disciplinare:

- l'istituzione di albi di fornitori o appaltatori, suddivisi per categorie merceologiche e fasce d'importo per le forniture urgenti e di modesto importo nonché per i servizi od opere di manutenzione in economia;
- il conferimento di incarichi di qualunque genere a liberi professionisti nel rispetto del principio di rotazione e sulla base di comprovata capacità tecnico - scientifica.

Art. 46

Diritto di accesso

1. Il Comune adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

Art. 47

Garanzie del procedimento

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dei l'istruttoria.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

4. L'apertura di un procedimento d'ufficio va notificata agli interessati, diretti e mediati.

5. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione contiene i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai provvedimenti di competenza dirigenziale.

Art. 48

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tali attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e o di concessione, devono:

- a) provvedervi, entro il termine di trenta giorni, nei modi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241;
- b) verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o iscrizioni, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, novellato con l'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55

3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità alle quali il Consiglio e la Giunta devono attenersi. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiari.

4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante

affissione all'Albo Pretorio e in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.

5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.

6. Il Sindaco, gli Assessori e i Funzionari preposti uffici e servizi sono responsabili della puntuale e tempestiva applicazione sanzioni amministrative comprese le demolizioni e riduzioni in pristino, provvedendo d'ufficio quando del caso.

7. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

8. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Art. 49

Buon andamento dell'azione amministrativa

1. Il Comune, nella propria azione amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, assicura il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

2. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Fermo il principio generale per il quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti, l'attività amministrativa del Comune è unitaria, e globalmente preordinata al conseguimento degli obiettivi secondo termini di efficienza, efficacia dell'azione e produttività. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco, nelle rispettive competenze, individuano gli obiettivi dell'Ente la cui attuazione è di competenza delle strutture del Comune secondo le statuizioni del Regolamento.

4. il regolamento disciplina le procedure, i termini e le condizioni per attuare la semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso la conferenza dei servizi.

5. Nei casi in cui i servizi, per la sussistenza di ragioni tecniche, economiche, o di opportunità sociali, vengano affidati in concessione a privati o gestiti da società di capitali, il Comune riserva sempre ai propri organi od uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a parità di condizioni, il Comune privilegia apposite convenzioni con le libere forme associative iscritte all'albo.

6. Il Comune adotta annualmente il piano generale dei servizi il quale indica: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, nonché le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi stessi sulla base di un'analisi costi-benefici, che dia giustificazione su base comparativa della forma di gestione prescelta. Nel piano dei servizi, sempreché sia tecnicamente possibile, devono altresì essere individuati gli standards per verificare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta.

Art. 50

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La contabilità del Comune è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 51

Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è la direzione generale, la quale si avvale della collaborazione del nucleo di valutazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal

Consiglio comunale su proposta della Giunta o di almeno due quinti dei Consiglieri, con la procedura stabilita dalla legge.

Art. 53

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta regolamenti per l'integrazione e specificazione della disciplina di organizzazione degli organi, degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, il Comune adotta in via obbligatoria i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- b) Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi;
- c) Regolamento di contabilità;
- d) Regolamento dei contratti;
- e) Regolamento dei procedimenti amministrativi;
- f) Regolamento dell'accesso alla documentazione amministrativa;
- g) Regolamento degli istituti di partecipazione;

3. I Regolamenti di competenza del Consiglio sono adottati con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati in prima convocazione e con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti in seconda convocazione.

4. Il Segretario Generale cura il tempestivo adeguamento dei regolamenti indicati nel comma precedente e degli altri regolamenti comunali alle vigenti disposizioni di legge ed al presente statuto e cura altresì la loro raccolta in unico corpo normativo.

Art. 54

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, il Segretario Generale cura la pubblicazione dello statuto nel bollettino ufficiale della regione, la sua affissione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e l'inoltro al Ministero dell'interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti..

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

3. Nelle materie demandate ai regolamenti, in attesa della loro emanazione/adeguamento, le disposizioni dello Statuto sono immediatamente applicabili dal momento della sua entrata in vigore.